

**LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1970, N. 10<sup>1</sup>**

**Nuove norme riguardanti l'orario di lavoro  
del personale salariato<sup>2</sup>**

**Art. 1**

L'orario normale di lavoro del personale regionale inquadrato nel ruolo organico del personale operaio è di quaranta ore effettive settimanali così ripartite:

otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato.

Ferma restando la durata di quaranta ore effettive settimanali, potrà essere disposta, nell'arco dell'anno, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze di lavori da eseguire.

La paga è corrisposta mensilmente in ragione di un dodicesimo di quella annua stabilita dalle disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge statale 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 21 luglio 1970, n. 30.

---

---